

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012

Supplemento n. 142

mercoledì, 7 novembre 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANIAMIATA GROSSETANA (Grosseto)

Statuto.

Indice Generale

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione e strumenti di gestione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi comunali attribuiti all'Unione
- Art. 7 Attivazione delle funzioni e dei servizi
- Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dagli Enti Locali
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici
- Art. 10 Potestà Normativa dell'Unione

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

- Art. 11 Organi di governo dell'Unione
- Art. 12 Composizione del Consiglio
- ART. 13 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 14 Competenze del Consiglio
- Art. 15 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, diritti e doveri
- Art. 17 Presidente
- Art. 18 Competenze del Presidente
- Art. 19 Composizione della Giunta
- Art. 20 Compiti della Giunta
- Art. 21 Funzionamento della Giunta
- Art. 22 Dimissioni del membro della Giunta e del Presidente
- Art. 23 Pubblicità e informazione sugli atti amministrativi
- Art. 24 Segreto d'ufficio
- Art. 25 Diritto di accesso
- Art. 26 Partecipazione dei cittadini

- Art. 27 Consultazioni
- Art. 28 Istanze, petizioni e proposte

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 31 Segretario
- Art. 32 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano
- Art. 33 Personale dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 34 Principi generali
- Art. 35 Finanze dell'Unione
- Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 37 Controllo di gestione
- Art. 38 Rendiconto di gestione
- Art. 39 Revisore dei conti
- Art. 40 Servizio di Tesoreria
- Art. 41 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 42 Durata dell'Unione
- Art. 43 Recesso del singolo Comune
- Art. 44 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 45 Scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione.
- Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 47 Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano
- Art. 49 Atti regolamentari e servizio tesoreria
- Art. 50 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 51 Norma finanziaria
- Art. 52 Modalità di adesione di nuovi Comuni
- Art. 53 Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di nuovi Comuni
- Art. 54 Subentro nei rapporti attivi e passivi del nuovo Comune

Art. 55 Norma finale

Art. 56 Entrata in vigore

Art. 57 Norma transitoria di prima applicazione delle modifiche

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CASTELL'AZZARA, CINIGIANO, ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e del Capo III della L.R.T. 26/6/2008 n. 37, artt. 15 e 16 relativi alla trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, costituiscono, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli, una Unione di Comuni Montani di seguito indicata "Unione".

I Comuni sono unanimemente concordi nel riconoscere all'Unione una prospettiva strategica fondamentale per i propri cittadini e per il loro territorio.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati, a norma del presente statuto, dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi.

L'esercizio di funzioni e servizi comunali è effettuato dall'Unione in nome proprio e con piena e diretta assunzione di responsabilità; a decorrere dal termine iniziale delle gestioni obbligatoriamente o facoltativamente demandate all'Unione, i Comuni non possono più porre in essere atti di gestione relativi alle funzioni o servizi attribuiti all'Unione salvi specifici accordi stipulati per regolare particolari regimi transitori.

L'esercizio di funzioni e servizi comunali, secondo l'ordinamento proprio dell'Unione, comporta l'assunzione da parte di quest'ultima, quale soggetto giuridico ed ente locale ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, della posizione e dei poteri pubblicistici già spettanti ai Comuni nel rispetto della Costituzione e delle leggi che presiedono all'esercizio delle funzioni e servizi attribuiti.

4. L'Unione esercita, altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale 27/12/2011, n. 68 nonché le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

5. L'Unione esercita, inoltre, le seguenti funzioni e servizi attribuiti dalle Leggi Regionali in materia di:

- a) agricoltura;
- b) forestazione;
- c) bonifica
- d) tutte le funzioni ed i servizi che saranno affidati dalla stessa Regione con atti successivi.

6. L'Unione esercita inoltre le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990.

Art. 2

Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE Dei COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA".

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Arcidosso Loc. San Lorenzo, 19. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo

socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione;

f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio dei Comuni aderenti, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

g) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

h) riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica.

A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro.

L'Unione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di sua competenza.

i) favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale ed etico civile, importanti espressioni di ricchezza sociale.

Le Associazioni presenti sul territorio dell'Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

j) valorizza e tutela le riserve naturali e le risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali.

k) L'Unione persegue politiche di sviluppo volte a tutelare e riequilibrare il rapporto tra sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del pianeta, promuovendo politiche di sviluppo sostenibile.

A tal proposito si dota di un proprio documento di politica ambientale le cui linee di azione ed i punti di forza sono:

- il miglioramento continuo e la tutela ambientale in generale;
- la pianificazione e programmazione territoriale di settore;
- il rapporto e la promozione della partecipazione con i cittadini.

La politica ambientale dell'Ente, finalizzata a migliorare i rapporti ente/cittadini/ambiente, è sottoposta a verifica almeno triennale da parte del Consiglio dell'Unione al fine del suo adeguamento alle direttive internazionali.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio on-line ai sensi della legge 18.06.2009, n. 69 sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa o dei Comuni partecipanti.

Art. 5

Principi della partecipazione e strumenti di gestione

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alle fasi attuative delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie esercitate dall'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi comunali attribuiti all'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:

1) gestione del personale (il reclutamento, i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane);

2) controllo di gestione;

3) gestione economico e finanziaria;

4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione);

5) gestione beni demaniali e patrimoniali dell'Ente;

6) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione associata l'affidamento della progettazione dei lavori pubblici e gli espropri;

b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale:

1) trasporto pubblico comunale e viabilità relativamente, quest'ultima, alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;

d) Funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) Funzioni di progettazione e gestione del sistema locale servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall' art. 118 quarto comma della Costituzione .

Quanto sopra salvo diversa disciplina recata dalla Legislazione regionale di settore previsto dall'art. 56 della L.R., n. 68/2011;

h) Funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province , organizzazione e gestione servizi scolastici;

i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale.

2. La Unione esercita, altresì, la seguente funzione resa obbligatoria dalla legge dello Stato:

Funzioni di Centrale Unica di Committenza

La funzione prevista dal comma 3.bis dell'art. 33 del DLgs 12.04.2006 , n. 163 comprende la acquisizione, a mezzo procedura di gara, di lavori, servizi e forniture.

L'Unione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e servizi:

Servizi Postali e di prossimità

Canili

SIT e cartografia

Musei

Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale

Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia

Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

Servizi ed interventi per l'educazione degli adulti

Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Sportello unico per le attività produttive comprese le

attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP)

Attività ed interventi in materia di pari opportunità

Supporto Giuridico alle gestioni associate

ISEE

Servizi informatici e telematici - sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza

Risparmio energetico

Nucleo di Valutazione e/o Organismo indipendente di valutazione comprensoriale.

Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Valutazione impatto ambientale

Vincolo idrogeologico

Funzioni comunali in materia paesaggistica

Catasto dei boschi percorsi dal fuoco.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge, 30 luglio 2010, n. 122 art. 28 nel testo modificato dal D.L., n. 95/2012 art. 19 comma 1, lettera b), se l'esercizio delle funzioni sopra elencate è legato alle tecnologie della informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unione, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

4. Per le funzioni e servizi sopra descritti si richiama la ricognizione dei procedimenti dei servizi e delle attività già effettuate dalla Regione Toscana con i provvedimenti di attuazione della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40 secondo la disposizione recata dalla L.R. n. 68/2011 art. 58 comma 1.

5. Le modifiche della disciplina statale o regionale dei procedimenti, dei servizi e delle attività inerenti la funzione si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nello Statuto.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 23 della L.R. n. 68/2011 le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano la modifica dello Statuto.

Art. 7

Attivazione delle funzioni e dei servizi

1. Le funzioni ed i servizi di cui al precedente art. 6 sono attivate con le seguenti decorrenze:

a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:

punto 1) gestione del personale (reclutamento e concorsi, trattamento giuridico, relazioni sindacali e sviluppo delle risorse umane) per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2014;

- trattamento economico attivato dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni escluso il Comune di Arcidosso per il quale la gestione sarà attivata dal 01.01.2013;

punto 2) controllo di gestione per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal: 01.06.2013;

punto 3) gestione economico e finanziaria per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal: 01.01.2014;

punto 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal: 01.06.2013;

punto 5) gestione beni demaniali e patrimoniali per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal: 01.6.2013;

punto 6) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione associata l'affidamento della progettazione e dei lavori pubblici e gli espropri, per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal: 01.01.2014;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale:

1) trasporto pubblico comunale e viabilità, per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 31.10.2012;

c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente, per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 31.10.2012;

d) Funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01-01-2014;

e) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i Comuni dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano e quindi dal 01.01.2012 ;

f) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta , avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, per tutti i Comuni la attivazione decorre dal 01.01.2014 ;

g) Funzioni di progettazione e gestione del sistema locale servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall' art. 118 quarto comma della Costituzione, per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2014 ;

Quanto sopra salvo diversa disciplina recata dalla Legislazione regionale di settore prevista dall'art. 56 della L.R., n. 68/2011;

h) Funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province , organizzazione e gestione servizi scolastici, per tutti i Comuni la attivazione decorre dal 01.08.2012 ;

i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i Comuni la attivazione decorre dal 01/01/2013;

l) Funzioni ICT a sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. 31.05.2010 , n. 78 convertito nella Legge , n. 30 luglio 2010, n. 122 art. 28 nel testo modificato dal D.L., n. 95/2012 art. 19 comma 1, lettera b), per tutti i Comuni l' attivazione decorre dal momento di attivazione delle singole funzioni associate;

m) Funzioni di Centrale Unica di Committenza per tutti i Comuni l' attivazione decorre dal 31/03/2013;

n) Canili attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

o) SIT e cartografia attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

p) Musei attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

q) Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovra comunale attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Cinigiano e quindi dal 01.01.2012;

r) Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

s) Servizi ed interventi per l'educazione degli adulti attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

t) Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

u) Sportello unico per le attività produttive e Turismo (SUAP) attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

v) Attività ed interventi in materia di pari opportunità attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

w) Supporto Giuridico alle gestioni associate attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

x) ISEE attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

y) Servizi informatici e telematici - sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

z) Risparmio energetico attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana e quindi dal 01.01.2012 per tutti i Comuni tranne i Comuni di Castel Del Piano, Castell'Azzara e Roccalbegna;

aa) Nucleo di Valutazione e/o Organismo indipendente di valutazione comprensoriale attivata per tutti i Comuni con decorrenza dal 01.06.2013;

bb) Comitato Unico di Garanzia (CUG) attivata per tutti i Comuni con decorrenza dal 01.06.2013;

cc) Valutazione impatto ambientale di competenza comunale dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni e quindi dal 01.01.2012;

dd) vincolo idrogeologico dalla data di estinzione della Comunità Montana e quindi dal 01.01.2012 per i Comuni di : Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e per il Comune di Arcidosso dal 01.06.2012; per il Comune di Castel del Piano con decorrenza 01.01.2014;

ee) funzioni comunali in materia paesaggistica dalla data di estinzione della Comunità Montana e quindi dal 01.01.2012 per i Comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano; per il Comune di Seggiano con decorrenza dal 01.01.2014;

ff) catasto dei boschi percorsi dal fuoco dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano per tutti i Comuni e quindi con decorrenza dal 01.01.2012;

gg) Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano per tutti i Comuni e quindi con decorrenza dal 01.01.2012;

2. I procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini prima dei termini di cui al precedente comma sono conclusi dall'Unione dei Comuni;

3. inoltre riguardo al mantenimento nel territorio dei servizi di prossimità come già indicato alla lettera g) del precedente art. 3:

a) L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

b) La giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'unione o dei singoli comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

Art. 8

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dagli Enti Locali

1. In virtù delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 24 della L.R., n. 68/2011 l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con singoli Comuni ai sensi art. 30 comma 1 del Dlgs., n. 267/2000, nonché convenzioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 68/2011 con singoli Comuni per la gestione in forma associata di funzioni anche diverse da quelle elencate all'articolo 6. In tal caso l'Unione deve assumere la responsabilità dell'esercizio associato della funzione e /o del servizio.

2. La convenzione di cui al comma precedente è approvata dal Consiglio dell'Unione previa adozione della Giunta dello schema di convenzione ed è stipulata tra i rappresentanti legali dell'Unione ed i Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6 e 8 anche per Comuni non partecipanti all'Unione previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

2. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'art. 117 , terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. In tal caso si applica

la disciplina dell'art. 51 commi 1, 2, 3 della L.R., n. 68/2011.

3. La convenzione di cui al precedente comma è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

Art. 10 Potestà Normativa dell'Unione

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.

2. Con l'efficacia dei regolamenti approvati dall'Unione cessano di esplicare gli effetti le norme regolamentari comunali in contrasto con la disciplina della unione.

CAPO III ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

Art. 11 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. gli organi di governo dell'Unione sono composti unicamente da Sindaci e consiglieri dei Comuni associati salvo casi previsti dalla L.R. 27/12/2011 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 26 comma 6) della L.R. n. 68/2011 il Consiglio e la Giunta della Unione sono composti secondo le norme della sezione II capo III Titolo III della Legge stessa.

Art. 12 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci, componenti di diritto e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza, uno in rappresentanza della minoranza in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 27/12/2011, n. 68.

2. In caso di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi

dell'art. 36 della L.R., n. 68/2011, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.

Qualora il Vice Sindaco non sia in carica il Sindaco è sostituito dall'Assessore del Comune in carica più anziano di età.

3. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

4. Ai fini del precedente comma sono consigliere comunale di maggioranza e consigliere di minoranza i consiglieri che si trovano rispettivamente nelle situazioni descritte all'articolo 27 comma 4) lettera a) e b) della L.R. 68/2011.

In assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del Comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

5. I componenti del Consiglio dell'Unione, con esclusione dei Sindaci, durano in carica fino alla cessazione dalla carica di consigliere comunale, dal momento della detta cessazione, ai sensi del comma 4) dell'art. 31 della L.R. n. 68/2011.

6. I Consigli Comunali eleggono i propri consiglieri di maggioranza e minoranza nel Consiglio dell'Unione entro giorni 30 (trenta) dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali.

7. Se i rappresentanti dei Comuni non sono eletti nel termine previsto dal precedente comma 6) sono di diritto componenti del Consiglio il Consigliere Comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza che si trovano nella situazione descritta all'art. 29 comma 1) della L.R. n. 68/2011 lett. a) b) e c).

8. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 7. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

9. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

11. Per la seduta di insediamento che segue allo scioglimento del Consiglio dell'Unione valgono le seguenti regole:

- a) tutti i Comuni aderenti all'Unione esprimono i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione con le modalità di cui sopra;
- b) i relativi atti, esecutivi, ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Unione;
- c) la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggiore numero di abitanti.

ART. 13

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R., 27/12/2011, n. 68, è limitata all'approvazione degli atti fondamentali dell'Unione. Ai fini della individuazione degli atti fondamentali si applica, nelle parti compatibili,

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta di un consiglio dei Comuni facenti parte dell'Unione, previo atto deliberativo.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Unione o presso uno dei Comuni della stessa o in altri locali idonei.

4. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

5. Il Presidente predispose adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

7. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni.

8. I provvedimenti, ricadenti nella competenza consiliare, che individuano interventi aggiuntivi destinati ai territori montani sono approvati se tra i favorevoli si sono espressi anche i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

9. Qualora l'Unione assuma l'esercizio di funzioni di soggetti pubblici diversi dagli enti locali, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 9 secondo comma, la relativa convenzione è approvata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

10. In caso di non corrispondenza delle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 55 comma 4, della

L.R. 27/12/2011, n.68, ai sensi dello stesso articolo e comma, lettera d), l'approvazione degli atti fondamentali dell'Ente e delle norme di organizzazione avviene con il voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio associato delle funzioni fondamentali.

Art. 16

Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, diritti e doveri

1. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione. Se è decorso inutilmente il termine previsto per la loro elezione, i rappresentanti individuati ai sensi del precedente articolo 12, comma 7, entrano in carica allo spirare del termine medesimo. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica.

Il Consiglio dell'Unione provvede nella seduta di cui al precedente capoverso, quale primo adempimento, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto. Anche in assenza di reclami o indicazioni, l'organo consiliare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dell'Unione di tutti i componenti nelle forme del capo II, titolo III del Dlgs. n. 267/2000, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 68/2011.

2. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione per i motivi descritti dall'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nella Unione debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

3. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali, riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 12.

5. Si intendono applicabili ai Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, quelle previste dall'art. 36 comma 1) della L.R. n. 68/2011.

6. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'art. 58 del TUEL il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione:

a – dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione nei casi previsti dal TUEL e dalla L.R., n. 68/2011;

b – dalla data di adozione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;

c – dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 59 del TUEL, la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato potrebbe essere nuovamente eletto consigliere dell'Unione ai sensi dell'art. 30 della L.R., n. 68/2011;

d – dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 del TUEL;

e - in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di detta cessazione;

f – dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Ente;

g – dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato, secondo le previsioni regolamentari, la decadenza, per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del Consiglio;

h – dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'art. 30 comma 3) L.R., n. 68/2011.

7. Per effetto di quanto alla lettera e) di cui al comma precedente, in caso di rinnovo ordinario dei consigli comunali, i consiglieri dell'Unione interessati dal rinnovo decadono di diritto e sino alla ricostituzione del Consiglio dell'Unione nella sua interezza lo stesso è composto dai soli Sindaci che garantiscono la continuità dell'azione amministrativa.

8. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce di diritto, ad ogni effetto, nel Consiglio dell'Unione il Sindaco cessato.

9. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

10. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge per i Consiglieri Comunali, costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a

comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

11. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

12. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, comunica tempestivamente le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

13. Nei casi di decadenza, di impedimento permanente, di accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata assenza del Consiglio o di dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 8.

14. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. La perdita della qualità di consigliere dell'Unione è rilevata dal Presidente che invita tempestivamente il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

15. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte o impedimento permanente sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

16. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 17
Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta dell'Unione a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.

3. Il Presidente dura in carica due anni a decorrere dalla data della elezione. La rotazione avviene con elezione riservata ai Sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico.

4. Il Sindaco eletto nelle elezioni Comunali, in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione, assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

5. Il Presidente dell'Unione che cessa dalla carica di Sindaco, cessa automaticamente dalla Carica di Presidente dell'Unione.

6. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del Presidente o per effetto di altre cause, fino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

7. Il soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 e art. 35 della L.R., n. 68/2011 non può ricoprire la carica di Presidente dell'Unione.

8. le dimissioni volontarie da Presidente sono indirizzate alla Giunta; devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Nei casi di cui al comma 6 la Giunta provvede alla elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni.

10. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte della Giunta di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti escluso il Sindaco-Presidente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i tre quarti dei componenti della Giunta, escluso il Presidente in carica e viene messa in

discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

11. In attuazione della norma recata dall'art. 25 comma 2) lettera f) della L.R., n. 68/2011 il Presidente redige una relazione annuale riepilogativa ed illustrativa delle attività svolte dall'Unione che trasmette ai consigli comunali entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Consigli, su iniziativa dei Sindaci, ne prenderanno conoscenza nella prima seduta consiliare utile.

12. In applicazione della disposizione transitoria prevista dall'art. 110 della L.R., n. 68/2011, il Presidente dell'Unione in carica alla data del 31.12.2011, che non ricopre la carica di Sindaco, resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza, fatti salvi comunque tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente previsti dalla L.R., n. 68/2011 e dallo Statuto.

13. Nella fattispecie di cui al precedente comma, per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 33 della L.R., n. 68/2011 il Presidente, in quanto non componente della Giunta, non partecipa alla votazione.

14. In caso di cessazione anticipata del Presidente non Sindaco di cui al precedente comma 12) e fino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni del medesimo sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune del Presidente cessato.

15. Nella evenienza che la cessazione del Presidente non Sindaco avvenga prima del 31.12.2012 o comunque prima della efficacia del presente Statuto, l'organo cui spetta per Statuto l'elezione del Presidente procede alla sua elezione esclusivamente tra i Sindaci dei Comuni associati per quanto previsto dall'art. 110 comma 2, ultimo periodo, della L.R., n. 68/2011.

16. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma 12, la Giunta elegge, con la maggioranza prevista dal precedente comma 2, un Sindaco che assume funzioni di coordinamento, promozione, monitoraggio e controllo del processo di aggregazione di funzioni comunali. Il Sindaco-Coordinatore delle gestioni associate ha potere di firma e riferisce direttamente alla Giunta. Nel caso che la Giunta non adempia a quanto previsto dal precedente periodo le funzioni ivi elencate sono esercitate dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

Art. 18

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in

giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti al Sindaco, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) può nominare tra i componenti della Giunta il Sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporaneo. In mancanza di nomina si applica la disciplina prevista dall'art. 34 1° comma della L.R., n. 68/2011.

3. Il Presidente, sentita la Giunta, provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti, che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Può richiedere il parere del Segretario riguardo alla legittimità dei propri atti. Tali atti sono definitivi e portati alla conoscenza della collettività mediante pubblicazione all'albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Restano salve le norme in materia di accesso e di riservatezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

5. Il Presidente dell'Unione presta davanti al Consiglio, nella prima seduta dopo la elezione alla carica, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 19

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

2. Quando la Legge Regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo comunque denominato, di cui fanno parte solo i Sindaci

dei Comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della Giunta dell'Unione.

Art. 20 Compiti della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 33 della L.R., n. 68/2011 e quelle espressamente previste dal presente statuto.

3. In particolare la Giunta:

- a) attua gli indirizzi del Consiglio;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d) adotta il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e) adotta in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

4. La Giunta può istituire Conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale di merito.

Art. 21 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Giunta sono tenute presso la sede dell'Unione e non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

5. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad informare con chiarezza tutti i componenti del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione.

6. Ciascun componente la Giunta può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività della Unione; il delegato relaziona alla Giunta e al Presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni

della Giunta e rappresenta l'Unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega.

7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario dell'Unione che cura la redazione dei relativi verbali. Quando, nel corso della seduta, il Segretario debba assentarsi per consentire la trattazione di affari che lo riguardano, le relative funzioni sono assolte dall'Assessore di più giovane età.

8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, pur nel rispetto delle norme sulla riservatezza, per quindici giorni consecutivi all'albo on-line dell'Unione.

9. La redazione e pubblicazione dei testi delle deliberazioni è impostata al criterio di tempestività.

10. Allorché la Giunta deliberi circa interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, l'approvazione degli atti avviene se tra i favorevoli si sono espressi anche i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

11. In caso di non corrispondenza delle funzioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 55 comma 4, della L.R. 27/12/2011, n.68, ai sensi dello stesso articolo e comma, lettera d), l'approvazione degli atti dell'Ente avviene con il voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio associato delle funzioni fondamentali .

Art. 22

Dimissioni del membro della Giunta e del Presidente

1. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto della Giunta e del Consiglio, ai sensi del comma 2) art. 37 della L.R. n. 68/2011 sono prive di effetti.

Sono, altresì, prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione (Consiglio e Giunta) del soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. le dimissioni volontarie da Presidente sono indirizzate alla Giunta; devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 23

Pubblicità e informazione sugli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente dell'Unione, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 24

Segreto d'ufficio

1. Il Segretario e i pubblici impiegati dell'Unione devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori e gli organi di controllo sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza, nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni connesse con l'espletamento del rispettivo mandato.

Art. 25

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Unione degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca.

3. Al fine di assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso e agli atti di cui al precedente comma 1, nonché agli atti e procedimenti di eventuali enti ed aziende dipendenti, il regolamento per l'accesso e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individuano l'ufficio presso il quale chiunque vi abbia interesse può acquisire le informazioni e prendere visione degli atti stessi senza spesa alcuna.

4. Restano salve le norme vigenti che pongono limiti all'esercizio del diritto di accesso.

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione dei Comuni componenti e dei relativi cittadini alle scelte programmatiche, in modo da tenere in adeguata considerazione gli interessi diffusi e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Unione assicura la partecipazione dei consiglieri comunali, dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, mediante la promozione di consultazioni, incontri, conferenze, convegni e avvalendosi delle opportunità offerte dalla telematica. Valuta istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati. Valorizza e promuove le attività di ogni libera associazione che, in base al rispettivo statuto, intenda concorrere, con metodo democratico e nel rispetto delle norme vigenti, alla tutela di interessi rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi collettivi.

4. L'Unione nell'espletamento dei propri procedimenti osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti dall'attività amministrativa.

Art. 27

Consultazioni

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 26, gli organi istituzionali dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi pubblici o privati o, comunque, portatori di interessi diffusi e collettivi, decidono la consultazione dei medesimi, nonché delle forze sociali ed economiche, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

2. Le richieste di consultazione, di cui al comma precedente, sono dichiarate ammissibili o meno dai competenti organi istituzionali dell'Unione, con riferimento particolare alle competenze dell'Unione e alla rilevanza oggettiva delle consultazioni.

3. Le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee, audizioni o interpello dei rappresentanti degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati.

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e per la

tutela di interessi diffusi e collettivi, istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali dell'Unione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate e valutate con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 29

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, e compatibilmente con i principi recati dall'art. 17, 1^a comma ed art. 53 2^a e 3^a comma della L.R., n. 68/2011, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

In ottemperanza alla norma contenuta all'articolo 53 comma 3 della L.R., n. 68/2011 sono comunque garantite attività di front-office presso le sedi comunali finalizzate ad assicurare ai cittadini ed alle imprese, nell'ambito della organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai Comuni, servizi di informazione, di ricezione delle domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. L'Unione a tal fine realizza la rete informatica di collegamento con gli Uffici Relazione con il Pubblico dei Comuni al fine del controllo dei flussi procedurali.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri

di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;
- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c) la dotazione organica;
- d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;
- e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza;
- g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge.

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

6. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi di governo dell'Unione, deve essere svolta dai Dirigenti e/o dai Responsabili dei Servizi l'istruttoria degli atti di competenza, comprensiva del parere - ai sensi dell'art. 49, comma 1 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'articolo 151, comma 4 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quest'ultimo attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

Modalità e termini di rilascio dei pareri e delle attestazioni di cui al periodo precedente sono disciplinati dal regolamento.

7. I responsabili dei servizi dell'Unione, su disposizione della Giunta, possono essere incaricati di esprimere i pareri e compiere attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

8. Per i pareri e per l'attività svolta i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi rispondono in via amministrativa, civile e penale.

9. Al regolamento previsto dal precedente articolo 25 viene demandata la disciplina dell'accesso agli atti del Responsabile del procedimento e della relativa partecipazione al procedimento stesso.

Art. 31 Segretario

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente un Segretario, di qualifica dirigenziale.

2. Il Regolamento di organizzazione definisce le attribuzioni del Segretario.

3. La copertura iniziale del posto di Segretario avviene in virtù e con le modalità dell'art. 23, comma 2) L.R. n. 37/2008 per trasferimento del Segretario Generale di ruolo della soppressa Comunità Montana.

4. Qualora il posto risulti vacante il Segretario è nominato dal Presidente, previo parere obbligatorio della Giunta, di norma tra i segretari comunali degli enti associati ovvero tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

5. Il Presidente può nominare un soggetto esterno, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del TUEL e nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario con altri Enti.

7. La durata in carica del Segretario nominato ai sensi del comma 4) non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

8. Può rogare, nell'esclusivo interesse dell'Unione, gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa purché in possesso dei requisiti richiesti. Presta, negli altri casi, la propria assistenza nella stipula dei contratti per scrittura privata autenticandone le sottoscrizioni applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

Art. 32

Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetano appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett.e) articolo 23 comma 2) della legge regionale n. 37 del 2008 che viene trasferito di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

Il personale assunto a tempo determinato dalla Comunità Montana Amiata Grossetano prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza naturale del contratto.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità Montana, ai sensi articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett. d) e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

3. L'Unione si avvale, altresì, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico forestale dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale ed integrativo regionale di categoria, nonché delle norme sul collocamento valide per il settore.

Art. 33 Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

a) dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti i quali mantengono il trattamento giuridico.

b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. La Giunta al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di comando, distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti fatto salvo il principio contenuto all'art. 39 1^a comma della L.R., n. 68/2011.

3. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni ai sensi dell'art. 32 comma 5 ultimo periodo del Dlgs., n. 267/2000;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il mese di ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. Ai sensi e per gli effetti della norma contenuta al comma 2) dell'art.42 della L.R., n. 68/2011, i Comuni aderenti sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento della Unione stessa e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'Ente. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione dà conto della misura di tali risorse su proposta della Giunta.

5. Nella individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio di funzioni e con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione e servizio proporzionalmente alla incidenza che le relative spese dirette hanno nella economica generale dell'Unione.

6. La progettazione di ogni funzione e servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:

- a) determinazione degli standards di risultato e dei fabbisogni di personale;
- b) definizione dell'architettura funzionale;
- c) individuazione dei parametri di calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli Comuni;

7. La Giunta nella ripartizione tra i Comuni aderenti delle spese relative allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività tiene conto dei seguenti parametri utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

- a) Popolazione residente nel Comune;
- b) Numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune;
- c) Superficie territoriale del Comune;
- d) Altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

8. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle gestioni demandate all'Unione ed al fine del contenimento della spesa pubblica, i budget delle gestioni associate e i conseguenti oneri finanziari a carico dei Comuni sono, in fase di avvio delle dette gestioni, tendenzialmente contenuti, ove possibile, nei limiti della spesa sostenuta dalle cessate gestioni comunali.

Art. 36

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Al fine del compiuto coordinamento dei bilanci dell'Unione e dei Comuni associati, previsto dal comma 3 dell'articolo 42 della L.R., n. 68/2011, le proposte degli atti di bilancio e di programmazione finanziaria adottati dalla Giunta in virtù del comma 4 del precedente articolo 35) sono trasmessi ai Comuni prima della adozione degli atti di programmazione finanziaria da parte delle Giunte comunali".

5. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi ai Comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

6. L'Unione dei Comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R., n. 68/2011 definisce ed approva un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 169 commi 1) e 2) del TUEL.

Art. 37

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente ed in particolare da quelle previste dall'art. 43 commi 1^a e 2^a della L.R., n. 68/2011.

Art. 38

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 39

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è scelto mediante estrazione dall'elenco istituito ai sensi dell'art. 16 comma 25 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito in Legge 14.12.2011, n. 148, presso il Ministero dell'Interno in virtù del Decreto Ministeriale 15.02.2012, n. 23.

Avvenuta la procedura di estrazione prevista dall'art. 5 comma 3 del suddetto decreto ministeriale, il Consiglio dell'Unione, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, revisore dei conti il soggetto estratto previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo ovvero in caso di eventuale rinuncia".

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha

diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 41
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Amiata Grossetano a cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008.

b) da qualsiasi altro bene conferito o acquistato successivamente dalla data di approvazione del presente Statuto.

CAPO VI
DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 42
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento che può avvenire solo dopo decorso il periodo di dieci anni in conformità alla disciplina recata dall'art. 25 comma 2 lettera c) della L.R., n. 68/2011.

2. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercita, per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi della L.R. 26 giugno 2008, n. 37, funzioni conferite dalla Regione.

In virtù di tale circostanza le fattispecie di recesso di Comuni dall'Unione e le relative modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'Unione, dopo il termine di cui al primo comma, sono sottoposte preventivamente e obbligatoriamente alla procedura prevista dall'art. 50 della Legge regionale 27.12.2011, n. 68.

Sino alla decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R., n. 68/2011, gli atti di recesso, di modifica dello Statuto dell'Unione, di scioglimento dell'Unione non producono effetti e l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e fatta salva la procedura di cui al precedente comma 2, sono ammessi ai sensi dell'art. 25 lettera g) ed h) della L.R., N. 68/2011:

a) il recesso dall'Unione da parte del singolo Comune;

b) il recesso dal vincolo associativo del singolo Comune per una determinata funzione;

c) lo scioglimento consensuale dell'Unione da parte di tutti i Comuni;

d) lo scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni;

e) il recesso del Comune che intende costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra già costituita.

Art. 43
Recesso del singolo Comune

1. Il singolo Comune nei casi previsti dal comma 3) del precedente articolo 42 lettera a) e b), nonché nel caso previsto al comma 2 dell'art. 50 della L.R., n. 68/2011 assume la relativa decisione secondo la disciplina del presente articolo.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione e dal vincolo associativo per una determinata funzione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa dai Sindaci dei Comuni interessati entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente

dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e ai sensi e per gli effetti della procedura prevista dall'articolo 50 L.R., n. 68/2011 alla Giunta Regionale.

4. Nella situazione di cui al precedente art. 43 comma 3 lettera e) per la quale un Comune voglia recedere dalla Unione per costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra Unione dello stesso ambito di cui all'allegato A) alla L.R., n. 68/2011, il procedimento di recesso è regolato dai seguenti principi:

a) il procedimento di recesso deve concludersi, necessariamente, entro 6 mesi dalla adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si manifesta la volontà del recesso con specificazione della motivazione.

Nella motivazione dovrà essere chiaramente indicata la volontà di costituire una nuova Unione o di aderire ad una Unione di Comuni già esistente.

In entrambi i precedenti casi deve essere rispettato l'ambito di cui all'allegato A) della L.R. n. 68/2011;

b) Ai sensi dell'art. 25 , comma 2) lettera h) della L.R. 68/2011, per quanto attiene agli effetti del recesso si rinvia la disciplina prevista dal successivo art. 44;

c) Il recesso del singolo Comune per le ragioni di cui sopra può avvenire anche durante il periodo di interdizione previsto dal comma 1 dell'art. 42.

5. Nella situazione di cui al precedente articolo 42 comma 3 lettera b) per la quale un Comune intende recedere dal vincolo associativo per una determinata funzione non si dà luogo alla trasmissione alla Giunta Regionale delle deliberazioni consiliari in quanto il percorso di cui all'articolo 50 comma 3) non è attinente.

Art. 44

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso è efficace dalla data prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 50 comma 3 della L.R. n. 68/2011, per le fattispecie di cui al precedente articolo 42 comma 3 lettera a). Per la situazione descritta alla lettera b) del precedente art. 42 comma 3 il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, avvalendosi dei responsabili dei servizi competenti, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui alla lettera c) comma 2 del precedente articolo 43, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 43 comma 2 lettera c) la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio che devono comunque essere adottate prima del termine utile per l'adozione da parte della Giunta Regionale di cui all'art. 50 comma 3 L.R., 68/2011, sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'art. 43 comma 2 lettera c) che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato. Il Comune resta comunque obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni assunte nei confronti della stessa derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da eventuali convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti dell'Unione. Il Comune resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha, a qualsiasi titolo, affidato all'Unione per tutte la durata di detti affidamenti.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 comma 2 della L.R., n. 68/2011, il personale, già dipendente del comune receduto che sia stato distaccato, comandato, trasferito, o impiegato dall'Unione di Comuni a mezzo di assegnazioni temporanee di cui all'articolo 1 comma 557 Legge 311/2004 o articolo 13) comma 2 della Legge 4.11.2010, n. 183, rientra con provvedimento dell'ente di provenienza nella disponibilità dello stesso. L'Unione, in ossequio alla facoltà concessa dall'art. 39 comma 2 della L.R., n. 68/2011, previa deliberazione della Giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale di cui al precedente periodo.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: fatta salva diversa disposizione assunta dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) comma 4 art. 50 della legge regionale, n. 68/2011 l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.

f) continuità amministrativa: l'Unione svolge tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità amministrativa ed in particolare assume l'obbligo di svolgere tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze di parte presentate dai cittadini antecedentemente alla data prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 45

Scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione

1. Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 42 del presente statuto nei casi previsti dal comma 3 lett. c) e d) dello stesso articolo e dal comma 2 art. 50 L.R. n. 68/2011, per i quali è proposto lo scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni, le relative decisioni avvengono con il procedimento previsto ai seguenti commi.

2. L'Unione può sciogliersi quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento.

3. La iniziativa relativa ai procedimenti descritti al precedente comma 1 è assunta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione attraverso una deliberazione della Giunta di manifestazione d'intenti che consegua il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Sulla manifestazione d'intenti adottata dalla Giunta si pronunciano i Consigli Comunali dell'Unione i quali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta

per le modifiche statutarie con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione, qualora la totalità dei consigli comunali si sia espressa in modo favorevole ad intraprendere i procedimenti di cui al precedente comma 1 trasmette copia delle deliberazioni eseguibili dei consigli comunali alla Regione Toscana ai fini dell'attivazione del procedimento previsto dall'art. 50 della L.R. 27.12.2011, n. 68.

5. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R., n. 68/2011, gli atti di scioglimento dell'Unione non producono effetti e l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

6. Se non si raggiunge la maggioranza dei Comuni, le deliberazioni degli stessi favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato.

In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'art. 43 comma 2 lettera b).

7. Nella situazione di cui al precedente art. 42 comma 3 lettera d) per la quale tutti i Comuni intendono consensualmente sciogliere il vincolo associativo per una determinata funzione non si dà luogo alla trasmissione alla Giunta Regionale delle deliberazioni consiliari in quanto il percorso di cui all'art. 50 comma 2 e seguenti della L.R., n. 68/2011 non è attinente alla fattispecie.

Art. 46

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Gli effetti dello scioglimento dell'Unione si producono dalla data di dichiarazione dello scioglimento prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 50 comma 3) della L.R., n. 68/2011.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma della L.R., n. 68/2011 in caso di scioglimento dell'Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione restano obbligati, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che al momento dello scioglimento, non risultano adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti della Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Unione. Restano

altresì obbligati, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Ente subentrante, verso terzi, per lo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che i Comuni hanno, a qualsiasi titolo affidato alla Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

3. Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta, prevista dal comma 3 del precedente art. 45, il Presidente della stessa dispone, concordemente con i Sindaci dell'Unione, che, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 50 della L.R. n. 68/2011 comma 3, in ordine agli argomenti elencati al comma 4) dello stesso articolo compatibili al caso di scioglimento dell'Unione o allo scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni, sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione con il quale si individuano:

a) Il personale da assegnare ai Comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della L.R. n. 68/2011 sulla base dell'accordo tra questi e l'Unione previsti dai commi 1[^] e 2[^] dello stesso articolo.

L'accordo si basa sui seguenti principi:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestite dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di ente capofila della corrispondente gestione associata;

3. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impegnato, qualora distaccato, comandato, trasferito o messo a disposizione mediante gli istituti previsti dall'ordinamento per l'assegnazione temporanea rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza nella disponibilità di detto Ente o, qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta e, subordinatamente, al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione di cui sopra.

4. per gli altri rapporti di lavoro, non prevalentemente attribuibili ad una o più funzioni conferite dalla Regione, ovvero ad un singola funzione o servizio gestito in forma associata perché impiegato in attività istituzionali (funzioni generali di amministrazione), la successione dei Comuni opera secondo le regole della solidarietà attiva e passiva in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 comma 22 della Legge 2 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. n. 68/2011.

In tal caso, l'accordo si conclude secondo quanto previsto al comma 5, secondo periodo dell'art. 75 della

L.R., n. 68/2011. Il costo di tale personale è ripartito tra i Comuni secondo il criterio del numero di abitanti

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

17. il 100% secondo il criterio del numero di abitanti.

c) il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del numero di abitanti.

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del numero di abitanti.

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del numero di abitanti.

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

4. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

5. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

6. In caso di scioglimento dell'Unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui ai precedenti commi, i Comuni già facenti parte dell'Unione restano obbligati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco convoca la Giunta. La Giunta delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente la trasmette ai Consigli comunali per l'approvazione. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente. Dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini previsti dall'art. 24 comma 3 della L.R. n. 68/2011.

5. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano modifiche allo Statuto ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R., 68/2011.

Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso, secondo Statuto, del singolo Comune, sono regolate dal comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 68/2011.

Il caso di entrata in vigore di Leggi regionali che modificano l'assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R., n. 68/2011.

6. Il procedimento previsto dal presente articolo per le modifiche statutarie non si applica alle modifiche allo stesso relative al recesso di Comuni dall'Unione nonché allo scioglimento dell'Unione che rimangono disciplinate, esclusivamente, dal percorso previsto dall'art. 50 della L.R., n. 68/2011.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità Montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 49

Atti regolamentari e servizio tesoreria

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana.

2. Gli organi competenti della Unione dei Comuni assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 24 mesi dalla costituzione dell'Ente.

3. Nel periodo intercorrente dalla costituzione dell'Unione all'effettivo subentro della stessa nei rapporti attivi e passivi della soppressa Comunità Montana, il servizio di tesoreria e cassa della Unione dei Comuni è assolto dal Tesoriere della Comunità Montana stessa.

Art. 50

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 51

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni secondo i criteri di seguito riportati:

Il 70% del fabbisogno secondo il criterio del n. di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale.

Art. 52

Modalità di adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto, approvata dai consigli

dei Comuni già aderenti su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

a. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, vien trasmessa ai Comuni aderenti che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni;

b. La adesione diventa efficace dopo l'avvenuta pubblicazione per 30 giorni della delibera consiliare che approva la modifica dell'ultimo Comune aderente che l'ha adottata.

Art. 53

Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di nuovi Comuni

1. In caso di adesione di un nuovo Comune il consiglio dell'Unione è integrato dalla rappresentanza Comunale nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 27 della L.R., n. 68/2011.

Si applica per i casi ivi previsti la disciplina dell'art. 29 della Legge citata.

2. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della Giunta dalla data di entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

Art. 54

Subentro nei rapporti attivi e passivi del nuovo Comune

1. Il Comune che aderisce all'Unione subentra in quota parte, nei rapporti attività e passivi di cui risulta titolare l'Unione dalla data in cui il Sindaco del Comune aderente entra a far parte della Giunta.

2. In caso di scioglimento dell'Unione si applicano anche ai nuovi Comuni aderenti le norme del presente Statuto che si riferiscono agli effetti dello scioglimento

Art. 55

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 24 della L.R., 68/2011.

Art. 57

Norma transitoria di prima applicazione delle modifiche

1. Nella prima applicazione delle modifiche apportate allo Statuto riguardante gli organi dell'Unione si procede come segue:

a) La Giunta, composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti è insediata di diritto al momento dell'efficacia della modifica statutaria. Contemporaneamente decadono la Giunta e la Conferenza dei Sindaci previste dall'originario ordinamento statutario;

b) Ai sensi e per gli effetti della norma contenuta all'art. 27, comma 4 lettere a) e b) della L.R. n. 68/2011 le caratteristiche di consigliere di maggioranza e consigliere di minoranza, riportate nelle modifiche al presente statuto, sono in contrasto con quelle previste dalla L.R., n. 37/2008 che disciplinavano l'ordinamento statutario originale. La circostanza impone il rinnovo della composizione del Consiglio dell'Unione che è regolato dal seguente procedimento:

1) i Consigli Comuni aderenti, entro 30 giorni dalla eseguibilità dello Statuto nomineranno i propri consiglieri di maggioranza e minoranza ai sensi art. 27 commi 3 e 4 della L.R. n. 68/2011 nel Consiglio dell'Unione;

2) il Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti convocherà il Consiglio dell'Unione per la convalida degli eletti entro 20 giorni dall'adozione delle delibere consiliari di nomina;

3) sino alla convalida degli eletti nel Consiglio dell'Unione vige la prorogatio del Consiglio nella composizione precedente;

4) se i consigli comunali non deliberano entro il termine previsto alla precedente lettera a) il Consiglio dell'Unione è costituito dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 68/2011.